

Deliberazione della Giunta Regionale 13 dicembre 2016, n. 6-4360

**Integrazioni e modifiche alla D.G.R. n. 19 -3201 del 26 aprile 2016 - Approvazione, per i Comuni che hanno fatto ricorso a societa' d'intervento per la realizzazione dei Piani di Inseidamento Produttivo ai sensi della l.r. 9/80, di nuovi criteri per la predisposizione del piano di restituzione alla Regione del finanziamento erogato.**

A relazione del Vicepresidente Reschigna e dell'Assessore De Santis:

La L.R. n. 9/80 "Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale" era finalizzata a conseguire un più equilibrato assetto territoriale del sistema industriale e a favorire una più uniforme diffusione dello sviluppo, insieme alla riqualificazione del tessuto produttivo piemontese, attraverso la concessione di contributi in conto capitale a Consorzi di Comuni e a Comunità Montane fino al 100% ed a Comuni singoli fino all'80% della spesa riconosciuta necessaria per l'acquisizione di terreni e per le opere di urbanizzazione per la predisposizione o l'ampliamento di aree attrezzate per insediamenti industriali, oltre che per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla razionalizzazione di zone industriali già esistenti.

In attuazione della predetta legge il Consiglio regionale ha approvato nell'ambito dei beneficiari di cui alla l.r. 9/80 la realizzazione delle Aree Industriali Attrezzate nel territorio piemontese.

Con successivi atti la Direzione Regionale Industria (oggi Competitività del Sistema Regionale) ha proceduto alla determinazione e all'erogazione del contributo spettante ad ogni singolo beneficiario sulla base della spesa sostenuta e rendicontata.

Le somme erogate a titolo di contributo, in base alla L.R. n. 9/80, dovevano essere restituite alla Regione stessa in base ad un piano di rientro concordato sulla base della deliberazione della Giunta regionale che stabiliva modalità, tempi e quote di restituzione del contributo regionale concesso.

Ad oggi, nonostante la suddetta L.R. n. 9/80 sia stata abrogata il 10 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 34/2004, gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base della stessa L.R. n. 9/80 sono stati fatti salvi.

In considerazione delle difficoltà riscontrate dai Comuni nella restituzione dei contributi, dovute alla mancanza di interesse fattivo all'acquisto di alcune Aree Industriali rimaste tuttora invendute a causa della crisi economica, alcuni Comuni hanno richiesto una sospensione delle restituzioni o una rimodulazione del piano di rientro stesso.

Per tali motivi, la Giunta Regionale ha predisposto, con deliberazione n. 19-3201 del 26 aprile 2016, nuovi criteri per la predisposizione del piano di restituzione alla Regione da parte dei Comuni beneficiari del finanziamento erogato non in regola con la restituzione;

Tale deliberazione consentiva di formulare un nuovo piano di restituzione a decorrere dal 2016, a rate costanti e della durata massima di:

- 10 anni qualora il Comune dichiarasse sotto la propria responsabilità che la superficie del PIP già venduta fosse superiore al 50% dell'intera area,

- 15 anni qualora il Comune dichiarasse sotto la propria responsabilità che la superficie del PIP già venduta fosse inferiore al 50% dell'intera area;

Il piano di rientro approvato dall'organo comunale competente doveva essere presentato alla Regione entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione in argomento, ovvero entro la data del 19 novembre, o contestualmente alla presentazione di richiesta del saldo.

La deliberazione in argomento, inoltre, prevedeva che, qualora i Comuni avessero fatto ricorso a Società di intervento ai sensi dell'art. 8 della l.r. 9/80 per la realizzazione e attuazione del Piano di Inseadimento Produttivo, l'obbligo di restituzione sarebbe stato parametrato anche in considerazione delle tempistiche delle procedure di liquidazione, di composizione della crisi e dei contenziosi che riguardano la società di intervento.

Alcuni Comuni hanno fatto ricorso, per la realizzazione e la gestione degli interventi ad apposite società d'intervento, anche costituite ad hoc, e più precisamente: i Comuni di Invorio, Mongrando e Ghemme si sono avvalsi della società Saia S.p.A, i Comuni di Biella, Trino, Crescentino della società Società Nordind S.p.A., il Comune di Santhià della società Sviluppo Santhià s.r.l.

Attualmente tutte e tre le società in questione sono interessate da procedure concorsuali o di liquidazione, in merito alle quali si evidenzia che :

la società Saia S.p.A. è attualmente in concordato preventivo omologato il 22 dicembre 2014 dal Tribunale di Verbania;

la società Nordind S.p.A. nel corso del 2015 è stata posta in liquidazione a seguito dell'Assemblea svoltasi in data 20 gennaio;

la società Sviluppo Santhià S.r.l. è stata posta in liquidazione volontaria, con decorrenza dal mese di agosto 2014, per decisione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Considerato che le tempistiche delle procedure relative alle predette Società di intervento, non consentono, ad oggi, di prevedere, con ragionevole certezza, i tempi sulle restituzioni di quanto dovuto alle singole amministrazioni comunali nonché alla Regione Piemonte;

preso atto che, a seguito dei rapporti convenzionali posti in essere tra le società di intervento e i Comuni, questi ultimi hanno fatto ricorso agli organi giurisdizionali ordinari, con richiesta di restituzione dei terreni ceduti alle società e degli importi versati ed essendo i medesimi contenziosi non ancora definiti;

tenuto conto di tali evidenze, in attuazione e ulteriore specificazione di quanto previsto dal punto 4 della DGR 19-3201 del 26.4.2016, si ritiene di dover procedere alla definizione di nuovi indirizzi per i Comuni che si sono avvalsi di società di intervento ai sensi dell'art. 8 della LR 9/80, tenendo conto dei seguenti elementi di fatto:

- la società Saia S.p.A. è attualmente in concordato preventivo omologato il 22 dicembre 2014 dal Tribunale di Verbania e tale procedura prevede che, a partire da giugno 2018, la società comincerà a restituire il debito ai creditori nella misura del 44,009%;
- la società Nordind S.p.A. nel corso del 2015 è stata posta in liquidazione a seguito dell'Assemblea svoltasi in data 20 gennaio 2015, e non è possibile prevedere ad oggi ammontare e date certe del debito;

- la Società Sviluppo Santhià srl è stata posta in liquidazione volontaria con decorrenza dal mese di agosto 2014 per decisione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Considerato che le procedure concorsuali in questione sono caratterizzate da una serie di fasi all'interno di un iter procedurale definito dalla legge, e che per definire i rapporti attivi e passivi delle rispettive società nell'interesse dei creditori sono necessari tempi non determinabili a priori; tenuto conto inoltre che, per alcune società, sono in corso di definizione alcuni contenziosi, si ritiene congruo fissare quale durata massima dei piani di rientro dei suddetti comuni un termine fino a 30 anni, anche in considerazione delle risoluzioni delle diverse procedure che le società hanno intrapreso.

Preso atto che la chiusura di concordato preventivo della società Saia S.p.A è previsto a partire da giugno 2018 e che da tale momento la società restituirà il debito nei confronti dei creditori nella misura del 44,009%, non essendo possibile prevedere, ad oggi, ammontare e date certe di restituzione del debito per le altre due società Nordind S.p.A. e Sviluppo Santhià srl, si ritiene, in attuazione del principio di trasparenza, imparzialità e di parità di trattamento, di applicare il medesimo termine di decorrenza per la predisposizione dei piani di rientro partendo dal 2018.

A tal fine, in attuazione di quanto previsto dal punto 4 della DGR 19-3201 del 26.4.2016, secondo cui per tutti i Comuni che si sono avvalsi di società d'intervento l'obbligo di restituzione debba essere parametrato anche in considerazione delle tempistiche delle procedure di liquidazione, di composizione della crisi e dei contenziosi che riguardano la società di intervento, si ritiene opportuno prevedere, sulla base di quanto sopra specificato, nuovi criteri comuni di seguito riportati:

- possibilità di restituire il contributo fino ad un massimo di 30 anni
- decorrenza dei piani di restituzione dal 2018
- sistema di restituzione a rate costanti o eventualmente decrescenti.

Il piano dovrà essere approvato dal Consiglio comunale e presentato alla Regione entro 4 mesi dall'approvazione della presente deliberazione.

Gli atti presentati dovranno contenere tutti gli elementi contabili necessari ai sensi del D.Lgs.118/2011.

Inoltre, in riforma di quanto riportato nella tabella della DGR 19-3201 del 26 aprile 2016 circa le singole posizioni debitorie dei Comuni, a seguito delle verifiche e degli approfondimenti si precisa che:

relativamente all'area attrezzata del Comune di Mongrando, la Regione Piemonte risulta creditrice verso SAIA per l'importo di €500.000,00 in quanto ha accettato la suddetta società quale soggetto debitore con provvedimento dirigenziale del 14.06.2001 n. 93, successivamente confermato con determinazione dirigenziale n. 99 del 30.03.2007. Ai sensi dell'art. 1273 del Codice Civile, tale accettazione risulta irrevocabile;

relativamente all'area attrezzata del Comune di Invorio, la Regione Piemonte risulta creditrice verso il Comune di Invorio per l'importo di €297.479,17, erogati direttamente al Comune per l'acquisizione dei terreni compresi nell'area di intervento P.I.P e verso SAIA per l'importo restante di €972.675,02 riferiti alle quote di contributo relative alle sole opere di urbanizzazione, erogate dalla Regione Piemonte direttamente a SAIA.

Più precisamente:

<i>COMUNE</i>	<i>EROGATO</i>	<i>RESTITUITO</i>	<i>DA RESTITUIRE</i>	<i>ENTE TITOLARE DELLA RESTITUZIONE</i>
<i>MONGRANDO</i>	<i>1.400.651,54</i>	<i>Da SAIA S.p.A 900.651,54</i>	<i>500.000,00</i>	<i>SAIA S.P.A.</i>
<i>GHEMME</i>	<i>451.112,94</i>	<i>0,00</i>	<i>451.112,94</i>	<i>COMUNE DI GHEMME</i>
<i>INVORIO</i>	<i>1.270.154,19</i>	<i>0,00</i>	<i>297.479,17+972.675,02</i>	<i>COMUNE DI INVORIO E SAIA S.P.A.</i>
<i>TRINO</i>	<i>470.196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>470.196,00</i>	<i>COMUNE DI TRINO</i>
<i>CRESCENTINO</i>	<i>451.201,54</i>	<i>0,00</i>	<i>451.201,54</i>	<i>COMUNE DI CRESCENTINO</i>
<i>SANTHIA'</i>	<i>3.773.968,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>3.593.968,00</i>	<i>COMUNE DI SANTHIA'</i>
<i>BIELLA</i>	<i>865.585,08</i>	<i>0,00</i>	<i>865.585,08</i>	<i>COMUNE DI BIELLA</i>

Infine, ad ulteriore integrazione della DGR 19-3201 del 26.4.2016, si ritiene opportuno disporre:

- che, nelle more della predisposizione dei provvedimenti conseguenti di accertamento delle quote da incassare, per i Comuni che hanno già presentato il piano di rientro, tenuto conto della complessità del procedimento di verifica dei piani di restituzione e della scadenza prevista dalla stessa, l'incasso della rata 2016 potrà avvenire entro il mese di marzo 2017;
- che, in caso di vendita dei terreni da parte del Comune, purchè vengano rispettati tempi e rate del piano di rientro originale, esclusivamente nel caso di impegni pregressi assunti dalle Amministrazioni comunali, accertati nell'ambito di contenziosi amministrativi o giudiziari con sentenza e approvati con deliberazione dell'organo Comunale competente, è permessa la non restituzione immediata degli importi incassati;
- che per i comuni che hanno presentato piani di rientro non ancora approvati dall'organo comunale competente, la presa d'atto da parte della Regione Piemonte sarà possibile con riserva in attesa di successiva ratifica da parte del Comune.
- che la restituzione anticipata delle singole rate previste nel piano di restituzione in un'unica soluzione è consentita e permette l'estinzione del debito.

Pertanto;

vista la Legge Regionale n. 9/1980;

visto l'art. 16 della Legge Regionale n. 34/2004;

visto il D.lgs. 118/2011;

visto l'art. 13 della l.r. 6 aprile 2016 n. 6;

vista la DGR 19-3201 del 26.4.2016;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione dal dirigente del Settore Monitoraggio Valutazione e Controlli e dal Direttore regionale Competitività del Sistema Regionale ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

per tutto quanto sopra esposto, la Giunta regionale, con voto unanime,

*delibera*

- di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, ulteriori e nuovi criteri di restituzione dei contributi a specificazione di quanto previsto dal punto 4 della DGR 19-3201 del 26.4.2016, concedendo ai Comuni che abbiano fatto ricorso a Società di intervento ai sensi dell'art. 8 della l.r. 9/80 per la realizzazione e attuazione del PIP, la possibilità di formulare un nuovo piano di rientro delle somme ancora da restituire purché nel rispetto delle seguenti condizioni comuni per tutte e tre le società di intervento:

1. il piano di restituzione potrà decorrere a partire dal 2018,
2. essere a rate costanti o eventualmente decrescenti,
3. avere durata fino ad un massimo di 30 anni;

Il piano dovrà essere approvato dal Consiglio comunale e presentato alla Regione entro 4 mesi dall'approvazione della presente deliberazione.

- di precisare, in riforma di quanto riportato nella tabella della DGR 19-3201 del 26 aprile 2016 circa le singole posizioni debitorie dei Comuni, a seguito delle verifiche e degli approfondimenti effettuati che:

relativamente all'area attrezzata del Comune di Mongrando, la Regione Piemonte risulta creditrice verso SAIA per l'importo di €500.000,00 in quanto ha accettato la suddetta società quale soggetto debitore con provvedimento dirigenziale del 14.06.2001 n. 93, successivamente confermato con determinazione dirigenziale n. 99 del 30.03.2007. Ai sensi dell'art. 1273 del Codice Civile, tale accettazione risulta irrevocabile;

relativamente all'area attrezzata del Comune di Invorio, la Regione Piemonte risulta creditrice verso il Comune di Invorio per l'importo di €297.479,17, erogati direttamente al Comune per l'acquisizione dei terreni compresi nell'area di intervento P.I.P e verso SAIA per l'importo restante di €972.675,02 riferiti alle quote di contributo relative alle sole opere di urbanizzazione, erogate dalla Regione Piemonte direttamente a SAIA.

Resta fermo che per ciò che concerne gli altri Comuni, nonostante si siano avvalsi di società d'intervento, in quanto non diversamente specificato, risultano debitori delle risorse regionali loro assegnate precedentemente.

- di integrare la DGR 19-3201 del 26.4.2016 prevedendo che:

- nelle more della predisposizione dei provvedimenti conseguenti di accertamento delle quote da incassare, per i Comuni che hanno già presentato il piano di rientro, tenuto conto della complessità del procedimento di verifica dei piani di restituzione e della scadenza prevista dalla stessa, l'incasso della rata 2016 potrà avvenire entro il mese di marzo 2017;

- in caso di vendita dei terreni da parte del Comune, purchè vengano rispettati tempi e rate del piano di rientro originale, esclusivamente nel caso di impegni pregressi assunti dalle Amministrazioni comunali, accertati nell'ambito di contenziosi amministrativi o giudiziari con sentenza e approvati con deliberazione dell'organo Comunale competente, è permessa la non restituzione immediata degli importi incassati.
- Per i comuni che hanno presentato piani di rientro non ancora approvati dall'organo comunale competente, la presa d'atto da parte della Regione Piemonte sarà possibile con riserva in attesa di successiva ratifica da parte del Comune;
- la restituzione anticipata delle singole rate previste nel piano di restituzione in un'unica soluzione è consentita e permette l'estinzione del debito;

- di demandare alla Direzione Competitività del sistema regionale tutti i provvedimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione.

Resta fermo che ove non diversamente disposto, si applicano i criteri definiti dalla DGR 19-3201 del 26.4.2016.

La presente deliberazione sarà inviata alle Amministrazioni locali competenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)